



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/12/2006

=====

ADDI' 21/12/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente Vice	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELE	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO DE ANGELIS - NIERI - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 934

Oggetto:

Adozione del Regolamento regionale concernente: "Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".



934 21 DIC. 2006

OGGETTO: Adozione del Regolamento regionale concernente: "Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Direttiva 2000/75 CE che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con Decreto legislativo n. 225/2003 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 11.05.2001 "Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)" che ha reso obbligatorio un programma di controllo della febbre catarrale degli ovini basato sulla vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti allevati nei territori indicati in allegato I dell'ordinanza stessa;

VISTA la decisione della Commissione Europea 2001/783/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza nella Comunità per la febbre catarrale degli ovini e le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone;

VISTA la decisione della Commissione Europea 2002/545/CE relativa all'attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in Italia e all'acquisto di vaccini a tale scopo;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 02.04.2004 "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) - Norme relative alla vaccinazione, agli indennizzi e alla movimentazione degli animali vaccinati" e la D.G.R. n. 769/2004 di recepimento concernente "Linee guida per l'attuazione dell'art. 3 dell'Ordinanza Interministeriale 2 aprile 2004 - Misure di semplificazione degli indennizzi previsti dalla Legge 218/88;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 08.02.2005 "Blue Tongue - Campagna di vaccinazione 2004/2005 e regolamentazione della movimentazione degli animali sensibili" con la quale è stata ribadita l'obbligatorietà della profilassi vaccinale per gli ovini ed i caprini mentre è stata resa obbligatoria la vaccinazione per i bovini e bufalini solo ai fini dello spostamento degli stessi;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 23.01.2006 "Blue Tongue - Campagna di vaccinazione 2005-2006" con la quale è stata ribadita l'obbligatorietà della profilassi vaccinale per gli ovini ed i caprini mentre è stata resa obbligatoria la vaccinazione per i bovini e bufalini solo ai fini dello spostamento degli stessi;



934 21 DIC. 2006 *du*

CONSIDERATA la situazione di gravissimo disagio venutosi a creare in seguito alla campagna vaccinale nei confronti della Blue tongue, che ha causato una perdita significativa, in tutta la Regione Lazio, del patrimonio zootecnico esistente;

RITENUTO necessario intervenire a favore degli allevatori della Regione Lazio al fine di contribuire alla ripresa delle attività nel comparto zootecnico che ha già registrato la chiusura di numerose strutture produttive;

VISTA la Legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti al Piano di sorveglianza sierologica e del Piano Vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue)";

VISTA la Decisione C(2004) 3211 del 12.08.2004 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato il regime di aiuti previsti dalla L.R. 30/2003 prescrivendo altresì una modifica al testo di legge sulla base di quanto definito nel corso della procedura di notifica;

CONSIDERATO che con Legge Regionale 15 settembre 2005 n. 16 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005" all'Art. 23 sono state apportate le modifiche in coerenza con le prescrizioni riportate nella Decisione C(2004) 3211 del 12.08.2004;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n. 30/2003 prevede, all'art. 3 comma 2, che con Regolamento regionale sono dettate disposizioni attuative ed integrative per la concessione e l'erogazione di contributi e degli indennizzi nonché per la revoca della concessione stessa e per il recupero delle somme indebitamente percepite

VISTA la determinazione n. C2501 del 15 novembre 2005 "Interventi a favore delle aziende zootecniche per emergenza blue tongue (L.R. N.30/2003)" con la quale si affida all'ARSIAL l'incarico di erogare contributi e/o indennizzi a favore degli agricoltori della Regione Lazio che hanno subito danni diretti e/o indiretti connessi all'attuazione del Piano di epidemiosorveglianza e profilassi vaccinale nei confronti della blue tongue;

RITENUTO di adottare, attese le considerazioni sopra espresse, il Regolamento regionale di cui all'Allegato 1 (composto di n. 11 articoli) costituente parte integrante della presente deliberazione;

esperita la procedura di concertazione

All'unanimità

DELIBERA

In conformità alle premesse,

1. di adottare il Regolamento regionale di cui all'Allegato 1 (composto di n. 11 articoli), costituente parte integrante della presente deliberazione, concernente: "Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)";
2. di disporre la pubblicazione del Regolamento, allegato alla presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: P.to Massimo POMPILI
IL SEGRETARIO: P.to Domenico Antonio COZZUPI

3 GEN. 2007





ALLEG. alla DELIB. N. 934 *ll*
DEL 21 DIC. 2006

Proposta di regolamento regionale concernente:

**"REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVATORI
PARTECIPANTI AL PIANO DI SORVEGLIANZA SIEROLOGICA E DEL
PIANO VACCINALE PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE
TONGUE)"**



f
Per



Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 settembre 2003, n.30, "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)", di seguito denominata legge regionale, detta disposizioni finalizzate all'attuazione degli interventi ivi disciplinati e concernenti, in particolare, la concessione e l'erogazione dei contributi e degli indennizzi, la revoca della concessione ed il recupero delle somme indebitamente percepite nonché il controllo ed il monitoraggio sull'applicazione della legge regionale.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Art. 2

(Bando e presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo e d'indennizzo sono presentate alle strutture decentrate della Direzione regionale Agricoltura competenti per territorio, di seguito denominate strutture regionali decentrate, secondo modalità indicate nell'apposito bando emanato dalla suddetta direzione.

2. Il bando specifica in particolare:

- a) i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande;
- b) il contenuto della domanda, secondo moduli da allegare al bando;
- c) la documentazione da presentare unitamente alle domande;
- d) le risorse disponibili;
- e) le condizioni di ricevibilità e quelle di ammissibilità delle domande.


3. Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Art. 3

(Istruttoria)

1. Le strutture regionali decentrate, che curano l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, provvedono in particolare a:

- a) verificare la ricevibilità delle domande;
- b) comunicare ai richiedenti, relativamente alle domande ricevibili, l'avvio del procedimento istruttorio, entro trenta giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande stesse;
- c) accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge regionale;
- d) richiedere, qualora sia utile ai fini dell'istruttoria, l'eventuale integrazione della documentazione ed il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda alla valutazione della Regione;
- e) trasmettere al direttore della Direzione regionale Agricoltura, di seguito denominato direttore, entro novanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande:
 - 1) l'elenco delle domande irricevibili e di quelle non ammissibili alla concessione dei contributi e degli indennizzi, con la specificazione delle motivazioni;
 - 2) l'elenco delle domande ammissibili, che contenga altresì l'importo del contributo e dell'indennizzo ammissibile, con la specificazione delle motivazioni;
- f) gestire l'archivio delle pratiche istruite.





Art. 4

(Calcolo dei contributi e degli indennizzi)

1. Entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi delle strutture regionali decentrate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), il direttore approva:

- a) l'elenco regionale delle domande irricevibili e di quelle non ammissibili alla concessione dei contributi e degli indennizzi;
- b) l'elenco regionale delle domande ammesse alla concessione dei contributi e degli indennizzi.

2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili comprese nell'elenco di cui al comma 1, lettera b), i contributi e gli indennizzi sono determinati applicando una riduzione proporzionale a quanto ritenuto ammissibile in fase istruttoria.

3. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale è calcolato su base mensile. Qualsiasi frazione di mese si considera per intero.

4. Gli indennizzi di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge regionale sono calcolati previa deduzione di quanto previsto al comma 4 bis del medesimo articolo.



Art. 5


(Concessione dei contributi e degli indennizzi)

1. Sulla base degli elenchi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, il direttore adotta:

- a) i provvedimenti motivati di irricevibilità e di inammissibilità delle domande per la concessione dei contributi e degli indennizzi;
- b) i provvedimenti motivati di concessione dei contributi e degli indennizzi.

2. Le strutture regionali decentrate comunicano agli interessati l'esito delle domande.

[Handwritten signature]



Art. 6
(Erogazione)

1. La Direzione regionale Agricoltura eroga i contributi e gli indennizzi concessi con i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

2. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione.

3. La Direzione regionale Agricoltura può avvalersi, per l'erogazione dei contributi e degli indennizzi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAT).


Beio



Art. 7
(Controllo)

1. Le strutture regionali competenti effettuano idonei controlli, anche a campione, finalizzati a garantire il rispetto di quanto previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento.

2. I beneficiari si obbligano a consentire l'effettuazione d'ispezioni e controlli da parte delle autorità competenti a livello regionale, statale e comunitario.

Per
[Signature]



Art. 8
(Revoca)

1. Il direttore revoca la concessione dei contributi e degli indennizzi quando:
- a) i controlli evidenziano falsità nei documenti o nelle dichiarazioni effettuate;
 - b) il beneficiario non consente l'accesso in azienda per i controlli previsti all'articolo 7 o non rende le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio di cui all'articolo 9.

2. Nei casi di cui al comma 1, il direttore procede al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali, a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modifiche, e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

Revo



Art. 9

(Monitoraggio)

1. La Direzione regionale Agricoltura effettua ogni anno, entro il 31 ottobre, il monitoraggio sull'applicazione della legge regionale nell'anno che precede, evidenziando, in relazione ai diversi tipi d'interventi, almeno i seguenti dati:

- a) risorse finanziarie erogate o, in mancanza, impegnate in favore delle imprese;
- b) numero dei beneficiari;
- c) importo medio dei contributi o degli indennizzi concessi per beneficiario.



Art. 10

(Norma transitoria)

1. In fase di prima attuazione, il direttore emana il bando previsto dall'articolo 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul BURL.



Ran